

# Comune di FELTRE



## IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA VERSAMENTO ANNO 2019 - ACCONTO

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI INFORMA CHE

A decorrere dal 1° gennaio 2012 viene istituita l'imposta municipale propria "IMU" in tutti i comuni del territorio nazionale; l'imposta municipale propria "IMU" sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili "ICI".

**ENTRO IL  
17 GIUGNO 2019**

**Sono soggetti passivi IMU** il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

**ATTENZIONE: ai sensi del D.L. 35/2013, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50% dell'imposta dovuta annua sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno 2018. Il versamento della rata a saldo andrà effettuato a conguaglio sulla prima rata versata sulla base delle aliquote adottate per l'anno 2019.**

### ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE SCADENZA 17 GIUGNO 2019

Per le abitazioni principali appartenenti alle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, aliquota 6 per mille (tutto di competenza del comune).

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

#### PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell'abitazione principale.

#### DETRAZIONI

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- è prevista a favore dei proprietari di abitazione principale che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti ai quali l'apposita Commissione Medica dell'ULSS, di cui all'art. 1 della L.295/90 abbia riconosciuto la connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 una maggiorazione di euro 50,00 per ciascun soggetto.

**ATTENZIONE: DALL'ANNO 2014 NON È PIÙ VIGENTE LA DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO DI ETÀ INFERIORE AI 26 ANNI.**

**ATTENZIONE: le abitazioni principali e assimilate (e le relative pertinenze come identificate dalla normativa) non accatastate nelle categorie sopra richiamate non sono più soggette a TASI per l'anno 2017, ai sensi della Legge di Stabilità anno 2016 (L. 208/2015).**

### ALIQUOTE PER L'ACCONTO - ALTRI IMMOBILI E AREE FABBRICABILI

Entro il 17 giugno deve essere effettuato l'acconto sulla base dell'aliquota dell'anno 2018:

- **4,8 PER MILLE tutto di competenza del comune** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e gli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616 del 24/7/1977;
- **5,8 PER MILLE tutto di competenza del comune** a favore degli immobili appartenenti alle ONLUS e da queste utilizzati direttamente per fini istituzionali;
- **4,8 PER MILLE tutto di competenza del comune** a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni fissate dagli accordi di cui al comma 3, art. 2, L. 431/98. L'imposta andrà ridotta al 75% come disciplinato dalla normativa introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015, art.1, co. 53).
- **10,6 PER MILLE (75% del 1,06%) tutto di competenza del comune** a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni fissate dagli accordi di cui alla L. 431/98 diversi dal punto precedente (contratti transitori e per universitari, ai sensi dell'accordo territoriale). L'imposta andrà ridotta al 75% come disciplinato dalla normativa introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015, art.1, co.53).
- **4,6 PER MILLE tutto di competenza del comune** per una ed una sola unità immobiliare e relative pertinenze, **non assimilate all'abitazione principale già soggette alla TASI**, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che sia l'unica unità immobiliare posseduta nel territorio dello Stato Italiano.
- **10,6 PER MILLE tutto di competenza del comune**, per le aree fabbricabili e gli immobili diversi di quelli di cui ai precedenti punti, **esclusa la categoria D.**
- **10,6 PER MILLE di cui 0,76 di competenza dello Stato (art.1, c.380, L.228/2012) e 0,30 di competenza del Comune**, per le seguenti categorie di immobili: D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10

CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
A/10 e D/5	80
B	140
C/1	55
C/3; C/4	140
D	65

### CODICI PER IL VERSAMENTO

**CODICE COMUNE PER IL VERSAMENTO IMU: D530**

**CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24**

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	NO
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	NO
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	NO
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925

### ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

- **Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli** ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, sono esenti dall'imposta, come riportato all'art. 4 comma 3 lettera h) del presente regolamento;
- **esenti i fabbricati rurali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 - art. 13, comma 8, DL. 201/2011;**
- le abitazioni principali e le pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all'imposta "TASI o IMU" come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni;
- sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale che esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla fungicoltura ed all'allevamento di animali, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'art. 2 comma 1 lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola;
- **base imponibile è ridotta del 50 per cento:**
  - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
  - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
  - per i fabbricati abitativi concessi in comodato a parenti in linea retta fino al primo grado, a condizione che siano contratti registrati, l'immobile ad uso abitativo sia concesso in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado che lo utilizza come abitazione principale, che il comodante abbia non più di due unità abitative in tutto il territorio nazionale ed entrambe nel Comune di Feltre e che una sia la sua abitazione principale e quella data in comodato sia l'abitazione principale del comodatario e quindi che comodante e comodatario risiedano entrambi nel Comune di Feltre.

**Attenzione:** le rendite catastali urbane vanno rivalutate del 5% per effetto della legge 662/96, art. 3 comma 48 e moltiplicate per i coefficienti stabiliti dalla normativa relativa all'IMU.

È disponibile sul sito internet comunale (all'indirizzo <http://www.comune.feltre.bl.it> alla voce Servizi e Uffici → Regolamenti Uffici-tariffe-modulistica → servizio Tributi - IMU) ogni utile informazione per agevolare il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta ed i modelli di dichiarazione e versamento. Viene altresì messo a disposizione il modello F24, compilabile e stampabile on-line: <http://www.riscotel.it/calcoloimc2019/?comune=D530>

### SPORTELLO INFORMAZIONI

per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che gli sportelli del Servizio tributi osservano il seguente orario: Lunedì-Venerdì dalla 9 alle 12,30; dal Lunedì al Giovedì dalle 15,00 alle 17,30 (lunedì e mercoledì a partire dal 15/05/2019 sino al 21/06/2019), possibilmente previo appuntamento ai seguenti numeri di telefono: 0439-885237 - 885346 - 885227.

